

da parte dei pellegrini». Metà delle somme riscosse dovevano rimettersi a Roma.<sup>1</sup>

Bentosto le cattive conseguenze vennero in aperto. Sacerdoti regolari e secolari non temettero di vendere addirittura le grazie: per danaro davano l'assoluzione perfino a persone che mancavano di dolore! Bonifacio IX venne reso edotto di questi abusi; ma invece di stabilire misure radicali in contrario, si contentò di manifestare il suo dispiacere solo perchè molti dei preti muniti delle facoltà dell'indulgenza non volessero dare conto alcuno. L'impressione, che per la Sede romana la questione del denaro stesse in prima linea crebbe ancora quando nel 1394 alla pubblicazione del giubileo concesso a Colonia intervennero rappresentanti ufficiali della Camera apostolica, un abate e un banchiere. Fu questo il primo caso del genere. Ed un altro uso venne in essere allora, la lunga fila di suddelegazioni per la promulgazione dell'indulgenze, per le quali doveva attenuarsi il sentimento della responsabilità nei dispensatori del giubileo.<sup>2</sup> In fine fu cosa altamente pericolosa che per ottenere bolle di indulgenze, insieme alle gravi spese per la spedizione, dovessero pagarsi anche grosse mance agli impiegati di Curia. Anche di ciò si hanno indubbe prove fin dal tempo di Bonifacio IX.<sup>3</sup>

I successori continuarono sulla strada battuta da Bonifacio IX. Tutt'i papi della fine del medioevo, in parte costretti dalla questione turca e da altre situazioni brutte, in parte mossi dalle incessanti preghiere di ecclesiastici e di laici, largirono indulgenze fuor di misura per ciò che spetta vuoi la frequenza, vuoi l'estensione. Che se anche, ciò facendo, nella forma delle loro bolle mai si allontanarono dall'insegnamento della Chiesa e sempre della confessione contrita e di determinate opere ecclesiastiche fecero la base dell'indulgenza, pure in queste concessioni di grazia il lato finanziario, la necessità d'un'oblazione, spuntava in prima linea in maniera da suscitare scandalo. L'indulgenza andò sempre più prendendo la forma d'un'affare finanziario, arrivandosi poi anche a numerosi conflitti coi poteri civili, i quali esigevano una partecipazione alle entrate. « Per sè non suscitava scandalo, che colui, il quale largiva la grazia, ne ottenesse un compenso, ma divenne oggetto di scandalo l'altezza di questa quota. Come il petente si sentiva leso dalla Curia, così questa dall'imperatore, dai signori temporali, che chiudevano i loro territorii all'indulgenza od anzi sequestravano denari per l'indulgenza ».<sup>4</sup>

<sup>1</sup> JANSSEN. *Bonifatius IX*, 143. GÖLLER nei *Gött.-Gel.-Anz.* 1935, 649 s. prova del resto che la prassi di Bonifacio IX si riattacca agli usi seguiti già nella prima metà del secolo XIV nella commutazione dei voti.

<sup>2</sup> JANSSEN. *Bonifatius IX*, 143.

<sup>3</sup> Cfr. la lettera dell'inviato coloniese del 1394 pubblicata nelle *Mitteilungen aus dem Stadlarchiv* di Colonia del HÖHLBAUM XII (1887), 67 s.

<sup>4</sup> SCHULTE I, 179. Cfr. WEIDLING, *Schwedische Reformationsgeschichte* 22, 40.